

## Tribunale PAOLA

---

**Da:** fallimentare.tribunale.paola@giustiziacert.it  
**Inviato:** venerdì 2 agosto 2024 12:37  
**A:** dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it; Tribunale PAOLA; Giancarlo Perrone  
**Oggetto:** SENTENZA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA REP. 5/24 - SOCIETA' GESTIONE RISORSE -  
**Allegati:** SENTENZA GESTIONE RISORSE SRL.pdf

Si trasmette il provvedimento emarginato per quanto di Vostra competenza ( pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale come richiesto dal dott.

Torretta nella stessa).

Distinti Saluti

Dott.ssa Ilenia Sigillò

*Alla Segreteria per  
gli esecuzioni -  
Paola 5/8/24*

IL PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE  
Filippo LEONARDO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Paola,  
*Ufficio Procedure Concorsuali*

in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Luigi Varrecchione	Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Elia	Giudice
Dott. Matteo Torretta	Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di GESTIONE RISORSE - SRL;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da *titolo di formazione giudiziale passato in giudicato* (sentenza Trib. Paola n. 625/2021) per € 150.000,00 oltre IVA e spese di lite, nonché l'ulteriore credito per € 75.000,00 per ulteriori annualità, oltre IVA, così per un totale di € 225.000,00 oltre IVA e spese, onde sussiste la legittimazione a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale;

rilevato che nel procedimento si è costituita la società debitrice e si è opposta alle istanze, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII; rilevato che alla prima udienza la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata e, all'esito, la resistente si è opposta anche su questa domanda;

considerato, in via pregiudiziale, che secondo il preferibile orientamento, la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che:

-) il procedimento per la dichiarazione della liquidazione è a cognizione piena (sebbene esercitata in forma sommaria) e, come tale, sconta la possibilità anche di una limitata modificazione della domanda iniziale, [si veda, in generale, sul nuovo approccio della giurisprudenza di legittimità in tema di *mutatio libelli*, l'indirizzo ermeneutico inaugurato da Cass. SU n. 12310/15 e seguito da numerose altre pronunce];





iv) il tardivo (e dunque irregolare) deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, effettuato solo dopo la notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **GESTIONE RISORSE-SRL (C.F. 03007620788)** con sede in FUSCALDO, Via SS 18, n. 2;

#### NOMINA

il dott. **Torretta Matteo** quale Giudice Delegato per la procedura

#### NOMINA LIQUIDATORE

la dott.ssa **ELEONORA BOTTINO (C.F. BTTLNR86A43G317T)**, iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi di impresa al n. 11628, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;

#### ORDINA

